

**L.R. 25 giugno 2018, n. 8:** *"Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)"* – Oggetto assembleare n. 6638/2018

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 19 giugno 2018**

### **Scheda tecnico-finanziaria**

**LEGGE REGIONALE 25 giugno 2018, n. 8 "ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE)".**

La legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 per introdurre quattro nuovi commi. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 sono di natura procedurale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale. I commi 3 e 4 dell'articolo in esame prevedono la possibilità che i Comuni applichino delle sanzioni amministrative a seguito di violazione di alcune fattispecie disciplinate dalla legge n. 5; poiché i relativi proventi sono introitati dagli enti competenti all'accertamento tali disposizioni non impattano sul Bilancio regionale.

L'articolo 2 prevede che l'applicazione del divieto di cui al comma 2 bis dell'articolo 6 della L.R. n. 5 del 2013 ai c.d. corner sia subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale di uno specifico atto. Trattasi di norma procedurale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.